



COMUNE DI MADRUZZO

PROVINCIA DI TRENTO

Approvato con delibera del Consiglio comunale n. 29 dd. 30.07.2018

Il Segretario generale
Dott.ssa Cinzia Mattevi

Regolamento di Igiene per la lotta agli insetti nocivi e molesti: contenimento della zanzara e in particolare della zanzara tigre.

Art. 1

1. Al fine di evitare la proliferazione della zanzara in particolare tigre, limitando lo sviluppo delle larve e prevenendo l'annidamento degli adulti, è vietato lo scarico ed il deposito di rifiuti sul suolo pubblico e privato, anche per evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza, che favorisca lo sviluppo di larve di zanzara; inoltre dal mese di aprile al mese di ottobre è vietato:

a) il deposito e l'abbandono, negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione, nei quali sia possibile la raccolta di acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;

b) il mantenimento di condizioni che creano ristagno di acqua, causato da materiale depositato all'esterno.

2. È fatto obbligo ai proprietari e conduttori di aree e terreni dal mese di aprile al mese di ottobre provvedere a:

a) trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, ricorrendo a specifici prodotti di sicura e comprovata efficacia larvicida, con periodicità dei trattamenti congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta (anche per quanto riguarda la ripetizione del trattamento in caso di evento meteorico intenso). Pulire periodicamente da foglie e residui al fine da assicurare sempre la funzionalità dello smaltimento delle acque.

b) procedere, ove siano presenti contenitori o altri manufatti, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro stabile collocazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia o altri fenomeni, oppure, procedere alla loro chiusura ermetica o allo svuotamento periodico (almeno ogni 7 giorni) dell'acqua sul terreno o alla copertura con zanzariere ben tese; qualora tutto ciò non sia possibile, si rimanda al trattamento delle acque contenute come indicato nel precedente punto a);

c) svuotare le piscine non in esercizio, le fontane e i laghetti ornamentali, o eseguirvi adeguati trattamenti larvicidi, oppure introdurre pesci larvivori (es. pesci rossi o pesci gambusia), questo solo nel caso non ci sia scarico libero in torrenti e fiumi;

d) provvedere al taglio periodico dell'erba e della vegetazione, nei cortili e nei terreni dei centri abitati e nelle aree ad essi confinanti incolte o improduttive, onde evitare l'annidamento di adulti di zanzara;

e) chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi a tenuta gli eventuali serbatoi d'acqua o proteggere le aperture fissando teli a maglia fine tipo zanzariera.

3. È inoltre necessario per i proprietari e i conduttori provvedere a: mantenere scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dismesse libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte d'acqua stagnanti, onde evitare lo sviluppo di larve o l'annidamento di adulti di zanzara.

4. È fatto obbligo inoltre, dal mese di aprile al mese di ottobre, ai proprietari e gestori di aree ortive di:

a) sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia o irrigazione;

b) procedere alla chiusura dei bidoni mediante rete zanzariera integra ben tesa o coperchio ermetico.

5. È fatto obbligo inoltre, dal mese di aprile al mese di ottobre:

ai soggetti proprietari o gestori di depositi, di attività artigianali, industriali o commerciali, di rottamazione e in generale di stoccaggio di materiali di recupero e di rifiuti in genere; a proprietari o gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale; ai responsabili dei cantieri edili; a gestori e conduttori di vivai, serre, deposito di piante e fiori, aziende agricole di:

a) sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;

b) in caso non sia possibile applicare i provvedimenti di cui al punto precedente, eseguire trattamenti di disinfestazione larvicida in ogni focolaio larvale presente, preferibilmente utilizzando prodotti a base biologica, con le modalità, dosi e diluizioni riportate in etichetta, da praticarsi in modo cadenzato e comunque entro 5 giorni da ogni evento piovoso che provochi dilavamento dei focolai, (nei mesi estivi, luglio ed agosto, è opportuno ridurre questo tempo a 3 giorni a causa del ridotto tempo di sviluppo delle larve);

c) chiudere adeguatamente e stabilmente con coperchi a tenuta o rete zanzariera integra ben tesa gli eventuali serbatoi d'acqua.

6. È fatto obbligo ai proprietari o gestori di autolavaggi, dal mese di aprile al mese di ottobre di:

evitare i ristagni d'acqua e mantenere puliti ed efficienti gli scarichi delle acque reflue di lavaggio.

7. Lo stato di degrado conseguente all'abbandono di cantieri edili, nel caso in cui presentino condizioni di criticità igienico sanitaria, deve essere risolto da parte della proprietà.

8. Per quanto attiene ad alcune particolari situazioni di criticità anche segnalate dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari, il Comune adotta ulteriori azioni atte alla prevenzione e alla comunicazione con i soggetti interessati, anche tramite l'emissione di ordinanze integrative. Inoltre possono essere adottate ulteriori azioni volte al contenimento dell'infestazione e all'immediato abbattimento degli insetti vettori.

9. Sono preferiti in genere i trattamenti larvicidi; ove ritenuto necessario. Nei confronti degli insetti già adulti, possono essere effettuati trattamenti adulticidi, tenuto conto che i trattamenti adulticidi possono essere fortemente impattanti sulla salute umana e animale, nonché sull'ambiente.

10. In situazioni di accertata emergenza sanitaria, il Sindaco e l'Azienda Sanitaria possono disporre specifico trattamento adulticida.

11. Il periodo che va dal mese di aprile al mese di ottobre previsto dal presente articolo per l'applicazione delle misure di prevenzione dei focolai larvali, può essere variato con apposito provvedimento dell'Amministrazione comunale in base alle attività di monitoraggio della presenza dell'insetto e su indicazione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari anche secondo condizioni meteorologiche favorevoli la proliferazione degli insetti in questione.

12. Nei casi di modifica del periodo di cui al comma che precede l'Amministrazione comunale procede tempestivamente alla divulgazione del nuovo periodo stabilito attraverso gli organi di informazione e tramite i propri mezzi di comunicazione.

Art. 2

Controlli

L'Amministrazione comunale con personale formato può effettuare controlli per verificare l'applicazione delle misure di prevenzione dei focolai larvali e delle misure di eliminazione dei focolai di infestazione presso i luoghi pubblici e privati nei quali è obbligatorio applicare le misure di prevenzione e eliminazione.

L'Amministrazione fa precedere la visita da apposita comunicazione informativa per l'accesso ai luoghi e può eseguire la verifica dell'utilizzo di prodotti larvicidi o adulticidi anche mediante il controllo di fatture o scontrini di vendita dei prodotti.

Art. 3

Oneri del proprietario, del conduttore e del gestore

1. È onere e spesa del proprietario e del conduttore a qualsiasi titolo di beni immobili prevenire la formazione di focolai di infestazione mediante l'attuazione delle misure previste dall'art. 1

2. È altresì onere e spesa del proprietario e del conduttore a qualsiasi titolo di beni immobili procedere alla disinfestazione di edifici e di terreni ove si manifesta il focolaio larvale.

3. Il proprietario o il gestore a qualsiasi titolo di infrastrutture, reti tecnologiche, caditoie tombini griglie per la raccolta e il convogliamento di acqua sostengono oneri e spese per prevenire la formazione di focolai di infestazione.

4. Gli interventi di disinfestazione possono essere eseguiti mediante affidamento a ditte specializzate, ovvero provvedendo autonomamente alla disinfestazione mediante l'uso di idonei principi attivi chimici o biologici indicati dall'Azienda Sanitaria.

Art. 4

Sanzioni

Possono essere irrogate le sanzioni previste dall'art 344 del RD 1265/34 nel caso di accertata violazione degli obblighi stabiliti dagli artt. 1 e 3 del presente Regolamento.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.